FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 3/TFN-ST - RIUNIONE DEL 24.9.2018

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 24 settembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata *Presidente*; Avv. Massimo Procaccini *Vice Presidente*, Avv. Filippo Crocé, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Stefano Persichelli *Componenti*; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO 3 - BRIGONI NICOLA (CALCIATORE - 24.11.1998 - MATR. FIGC 5398647) - AC CASTELLANA CASTELGOFFREDO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - SVINCOLO EX ART. 109 NOIF);

Con atto del 13 luglio 2018, il calciatore Brigoni Nicola, tesserato presso la Società AC Castellana Castelgoffredo, proponeva reclamo, con l'assistenza dell'Avv. Marco Nunzio Manfredi, avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, emesso e comunicato il 2 luglio precedente, con cui era stata respinta l'istanza di svincolo ex art. 109 delle NOIF, sul presupposto che tale istanza fosse "nulla" in quanto "non è stata presentata direttamente dal calciatore ma da un avvocato", modalità non prevista dalla norma in questione.

Il reclamo veniva regolarmente e contestualmente comunicato alla Società e quindi la segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, provvedeva ad acquisire la documentazione in possesso del Comitato Regionale Lombardia.

In base a tale documentazione, è risultato confermato che la richiesta di svincolo del calciatore, benché tempestivamente presentata e non opposta dalla Società di appartenenza, è stata ritenuta "nulla" perché, a detta dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia, l'art. 109 NOIF non prevede la possibilità che la richiesta sia presentata da un avvocato anziché direttamente dal calciatore.

Ritiene questo Tribunale che la motivazione del rigetto dello svincolo non possa essere condivisa, in quanto nulla vieta che, come avviene nell'ordinario sistema processuale, l'interessato chieda l'assistenza tecnica di un avvocato, cui rilascia una regolare procura speciale.

Peraltro, nel caso in esame, il calciatore aveva anche apposto la propria sottoscrizione accanto a quella del legale, ratificando l'operato di quest'ultimo nel medesimo atto contenente la richiesta di svincolo.

Ed infine merita di essere ricordato che l'art. 109 NOIF nel comma 5 prevede che la mancata opposizione da parte della Società, ritualmente edotta della richiesta di svincolo, nei modi e termini prescritti dal precedente comma 3, deve considerarsi adesione alla richiesta e che il Comitato provveda allo svincolo d'autorità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Brigoni Nicola e, per l'effetto, dichiara svincolato lo stesso con decorrenza 1.7.2018.

Dispone restituirsi la tassa.

2) RECLAMO 7 – ACD FEMMINILE TABIAGO – NEGRI ALESSANDRA (CALCIATRICE – 2.3.2000 - MATR. FIGC 6773273);

Con atto del 30 luglio 2018, la Società ACD Femminile Tabiago proponeva reclamo avverso il provvedimento del Comitato Regionale Lombardia, con cui era stata accolta l'istanza di svincolo della calciatrice Negri Alessandra per inattività, ex art. 109 delle NOIF, con effetto dal primo luglio 2018, esponendo in fatto l'assoluta inesistenza dei presupposti normativi in quanto la calciatrice aveva preso parte a numerose gare nella stagione 2017/2018, come documentalmente provato dalle relative distinte arbitrali, che venivano prodotte in copia.

Il reclamo veniva regolarmente e contestualmente comunicato alla calciatrice contro interessata e quindi la segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti -, provvedeva ad acquisire la documentazione in possesso del Comitato Regionale Lombardia.

In base a tale documentazione, è risultato confermato che la richiesta di svincolo della calciatrice Negri è stata tempestivamente inoltrata in copia al Comitato con invio della raccomandata n. 15341577326-3 (a fg.25) alla Società di appartenenza portante la data del 7 giugno 2018. Non risulta neppure affermato dall'attuale reclamante l'invio al Comitato Lombardia della prescritta opposizione di cui al comma 3 dell'art.109 NOIF. Invero, per quanto documentato in atti, la Soc. Tabiago soltanto con l'attuale reclamo ha esposto le ragioni di fatto da lei dedotte a sostegno dell'inesistenza dei presupposti normativi richiesti per lo svincolo per inattività. Ne consegue che il Comitato Regionale ha correttamente applicato il comma 5 dell'art. 109 menzionato, dove è previsto che l'assenza di opposizione allo svincolo, manifestata dalla Società (ritualmente edotta dell'istanza) nei modi e termini prescritti dal precedente comma 3 "è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso".

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Femminile Tabiago.

Dispone incamerarsi la tassa, previo adequamento dell'importo esattamente dovuto.

IV° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini **Vice Presidente**, Avv. Filippo Crocé, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

3) RECLAMO 53 - ASD ATHLETIC LANCIANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: ALESSANDRO BAFFONI - 9.04.1999 - MATR. FIGC 5061108 - CARAVAGGIO FRANCESCO - 5.04.2000 - MATR. FIGC 5216764 - CAVA ARLON - 12.12.2000 - MATR. FIGC 2175974 - CEROLI RICCARDO - 6.07.2000 - MATR. FIGC 2904955 - MATTIOLI EMANUEL - 9.11.2000 - MATR. FIGC 2908475 - MIRABELLA MARIO - 24.3.2000 - MATR. FIGC 3066965 - MORETTA MATTIA - 15.2.2000 - MATR. FIGC 6574755 - NASUTI DAVIDE - 3.08.2000 - MATR. FIGC 5651867 - PAOLOEMILIO ANDREA - 4.11.2000 - MATR. FIGC 5241746 - SARACENI FRANCO - 16.10.2000 - MATR. FIGC 2542772 - SCHIARIZZA MANUEL - 2.07.2000 - MATR. FIGC 7041134 - STRIZZI FRANCESCO - 12.11.2000 - MATR. FIGC 6525758 - TIZZANI ANDREA - 17.4.1999 - MATR. FIGC 5155138 - VERÌ FRANCESCO - 8.02.2000 - MATR. FIGC 5252956.

Con ricorso proposto in data 4 maggio 2018 la Società ASD Athletic Lanciano ricorreva avverso la ratifica dello svincolo per accordo sottoscritto in data 27.3.2018 relativo ai giocatori Alessandro Baffoni – 9.04.1999 – matr. FIGC 5061108 – Caravaggio Francesco – 5.04.2000 – matr. FIGC 5216764 – Cava Arlon – 12.12.2000 – matr. FIGC 2175974 – Ceroli Riccardo – 6.07.2000 – matr. FIGC 2904955 – Mattioli Emanuel – 9.11.2000 – matr. FIGC 2908475 – Mirabella Mario – 24.3.2000 – matr. FIGC 3066965 – Moretta Mattia – 15.2.2000 – matr. FIGC 6574755 – Nasuti Davide – 3.08.2000 – matr. FIGC 5651867 – Paoloemilio Andrea – 4.11.2000 – matr. FIGC 5241746 – Saraceni Franco – 16.10.2000 – matr. FIGC 2542772 – Schiarizza Manuel – 2.07.2000 – matr. FIGC 7041134 – Strizzi Francesco – 12.11.2000 – matr. FIGC 5525758 – Tizzani Andrea – 17.4.1999 – matr. FIGC 5155138 – Verì Francesco – 8.02.2000 – matr. FIGC 5252956.

Sostiene la Società ricorrente che detti svincoli sarebbero nulli in quanto sottoscritti dal Presidente Sig. Paolo Paulucci allorquando quest'ultimo non aveva più alcun potere. Infatti la Società reclamante afferma che l'assemblea dei soci, con delibera del 22.3.2018, avrebbe disposto la radiazione del citato Presidente Sig. Paolo Paulucci e che tale delibera di revoca sarebbe stato poi trasmesso sia al diretto interessato in data 28.3.2018 e poi comunicata al Comitato Regionale FGIC Abruzzo in data 29.3.2018. Lamenta altresì la Società che il deposito delle contestate pratiche di svincolo sarebbe stato effettuato alla data del 30.3.2018 quando il Sig. Paolucci era stato già revocato e che il CR Abruzzo ne aveva avuto conoscenza in data 29.3.2018. Invero e sempre a detta della reclamante il CR Abruzzo avrebbe datato la revoca a fare data dal deposito della delibera di nomina del nuovo Presidente avvenuta in data 4.4.2018. Instaurato il contradittorio nulla hanno ritenuto di replicare i calciatori.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Va sul punto osservato che la data di validità della revoca non può essere ritenuta opponibile se dopo la regolare iscrizione come per altro ha fatto il CR Abruzzo. Infatti l'annotazione della detta revoca è stata considerata efficace a fare data dal 29 marzo 2018 laddove gli atti di svincolo risultavano sottoscritti in data 27 marzo 2018 e successivamente inviati. Orbene non vi è alcuna contestazione sulla circostanza che ai fini della validità degli svincoli quando gli stessi sono stati sottoscritti (in data 27.3.2018) il Sig. Paolucci era munito dei poteri laddove, pienamente condivisibile la motivazione resa laddove la sostituzione del Presidente, dal quale fare decorrere l'opponibilità della pregressa revoca, è stata comunicata nelle forme dovute solo in data 4.4.2018 allorquando, per altro sollecitata dal CR Abruzzo, la reclamante Società ha poi effettivamente adempiuto depositando la delibera di nomina del nuovo Presidente.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti.

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Athletic Lanciano e, per l'effetto, conferma gli svincoli dei seguenti calciatori: Alessandro Baffoni – 9.04.1999 – matr. FIGC 5061108 – Caravaggio Francesco – 5.04.2000 – matr. FIGC 5216764 – Cava Arlon – 12.12.2000 – matr. FIGC 2175974 – Ceroli Riccardo – 6.07.2000 – matr. FIGC 2904955 – Mattioli Emanuel – 9.11.2000 – matr. FIGC 2908475 – Mirabella Mario – 24.3.2000 – matr. FIGC 3066965 – Moretta Mattia – 15.2.2000 – matr. FIGC 6574755 – Nasuti Davide – 3.08.2000 – matr. FIGC 5651867 – Paoloemilio Andrea – 4.11.2000 – matr. FIGC 5241746 – Saraceni Franco – 16.10.2000 – matr. FIGC 2542772 – Schiarizza Manuel – 2.07.2000 – matr. FIGC 7041134 – Strizzi Francesco – 12.11.2000 – matr. FIGC 6525758 – Tizzani Andrea – 17.4.1999 – matr. FIGC 5155138 – Verì Francesco – 8.02.2000 – matr. FIGC 5252956.

Dispone addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti Avv. Andrea Annunziata

Pubblicato in Roma il 6 dicembre 2018.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Gabriele Gravina